

Allegato "A" al n. 395 di repertorio, 287 di raccolta

STATUTO

TITOLO I: Denominazione, sede, durata, indirizzo e finalità.

Articolo 1 - Denominazione, finalità e disciplina

È costituita l'Associazione denominata **"THE GOOD LOBBY ITALIA"**.

L'Associazione ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, e, precisamente, la promozione della partecipazione civica e della democrazia in Italia e in Europa attraverso attività di sensibilizzazione sociale, di campaigning e di formazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli Associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

L'Associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", o la locuzione

"Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", o la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Milano, all'indirizzo comunicato all'Ente di Controllo, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati, comunicata all'Ente di Controllo.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Finalità e Obiettivi

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci).

L'Associazione opera in maniera specifica ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per

perseguire i propri scopi l'Associazione in particolare si propone:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c) di perseguire in via istituzionale la diffusione dei valori generali di convivenza civile ed educazione civica, nonché la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e del rispetto dei diritti umani e civili, affinché ogni cittadino possa partecipare appieno alla vita pubblica.

L'Associazione si adopera in particolare per promuovere e divulgare una nuova cultura della partecipazione, per dare voce e strumenti ai cittadini, creando nuovi attori del cambiamento, per rendere aperta e trasparente la decisione pubblica, per difendere e ampliare lo spazio civico italiano e la prospettiva europea come garanzia di diritti. L'Associazione è impegnata anche nella prevenzione e nella lotta contro l'illegalità in ogni sua forma, segnatamente con riferimento alla corruzione. L'Associazione persegue inoltre la lotta alla discriminazione, sia essa basata sul genere, sulle tendenze sessuali, sull'origine etnica o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sull'età, sulla religione, sulle convinzioni politiche o sulle disabilità fisiche;

d) di intraprendere campagne di sensibilizzazione e informazione relativamente a temi di attualità rilevanti nel più ampio contesto delle proprie finalità associative;

e) di promuovere l'adozione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, coerenti con i propri obiettivi statuari e di proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi e il

	proprio status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.	
	L'Associazione persegue il proprio scopo e finalità attraverso tutte le attività	
	ritenute utili, prevalentemente utilizzando mezzi innovativi di campaigning,	
	comunicazione e sensibilizzazione;	
	f) di offrire percorsi di formazione, rivolti a un pubblico eterogeneo di	
	individui o altre organizzazioni della società civile (studenti, addetti ai lavori,	
	aziende etc.) su temi e strumenti conformi a promuovere gli obiettivi di	
	partecipazione civica che le sono propri;	
	g) di fornire consulenze e supporto a organizzazioni del terzo settore e	
	cittadini interessati a potenziare la propria capacità di influenzare le	
	decisioni pubbliche ed eventualmente potrà erogare contributi o premi in	
	denaro sempre in coerenza e nel perseguimento degli scopi associativi.	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli	
	scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche	
	attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre	
	associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o	
	ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,	
	mobiliare o immobiliare, strumentale al raggiungimento dei propri fini.	
	L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e	
	senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione	
	vigente.	
	TITOLO II: Associati	
	Articolo 5 - Criteri associativi e categorie di associati	
	Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si	
	- 4 -	

riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Associati, operativi o onorari, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto purché il candidato si sia particolarmente distinto, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, per almeno due anni, in attività a favore degli scopi associativi, contribuendo significativamente con la propria attività allo sviluppo ed al successo degli stessi, ovvero deve possedere competenze o capacità che possano contribuire significativamente all'attività associativa. La domanda di iscrizione dovrà pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo che deciderà con obbligo di motivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di diniego il candidato potrà fare appello all'Assemblea degli Associati, che delibererà secondo le ordinarie maggioranze in merito all'adesione.

L'iscrizione ha effetto ed i contributi sono dovuti dall'inizio dell'esercizio in cui la domanda è accolta.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati, possono essere:

- Associati Operativi: sono Associati Operativi le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Associati Onorari: sono Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche e

	gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore	
	dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per	
	espreso divieto normativo.	
	Tutti gli Associati hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati. Il voto	
	è personale, libero ed eguale. È consentito il voto per delega.	
	Il domicilio degli Associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si	
	intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in	
	successiva comunicazione scritta.	
	Articolo 6 - Sostenitori o Promotori	
	L'Associazione potrà avvalersi di Sostenitori o Promotori.	
	Sono Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi	
	dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in	
	natura. Il contributo o il sostegno dovrà essere accettato dal Consiglio	
	Direttivo che deciderà con obbligo di motivazione.	
	I Sostenitori o Promotori hanno diritto di essere informati delle attività	
	dell'Associazione.	
	Articolo 7 - Doveri degli associati	
	Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e	
	regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle	
	disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione.	
	Articolo 8 - Perdita dello stato associativo	
	La qualità di Associato si perde per:	
	- Decesso;	
	- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su	
	decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento	

della quota associativa annuale;

- Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

- Sospensione: l'Associato viene sospeso quando diventa oggetto di indagini giudiziarie per atti sanzionati dalla legge penale. L'Associato sospeso non partecipa alla vita associativa, non può esprimere il suo diritto di voto e, se eletto in un Organo dell'Associazione, decade dallo stesso. In pendenza dello stato di sospensione non è dovuto il contributo associativo annuale.

La sospensione opera in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

TITOLO III: Patrimonio dell'Associazione

Articolo 9 - Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali

l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento

dell'Associazione stessa saranno costituite:

a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione - salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura - e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

TITOLO IV: Organi dell'Associazione

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo;

d) i Proviviri;

e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Assemblea degli Associati

Articolo 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha, il compito:

in sede ordinaria:

a) di ratificare l'entità delle quote associative annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

in sede straordinaria:

c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa;

d) di stabilire le direttive generali, laddove necessario od opportuno;

e) di deliberare sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) di deliberare su ogni altro argomento non riconducibile espressamente alla competenza degli altri Organi dell'Associazione.

Articolo 12 - Modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile (in sede ordinaria). Essa deve inoltre essere convocata (in sede straordinaria) ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a

votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza, insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea, o, in assenza, da persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza degli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti in proprio o per delega e la regolarità delle deleghe, nonché accertare il diritto al voto di ciascun partecipante, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 13 - Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati in regola con il

versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14 - Diritto di voto e quorum

Ogni Associato con diritto di voto ha diritto ad un voto.

Sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, e salvi i diversi quorum eventualmente previsti dal presente Statuto o dalla Legge:

- in prima convocazione

l'Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

- in seconda convocazione

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, fermi i quorum costitutivi di cui sopra.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'Assemblea partecipano tutti gli Associati ed il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo sono informati della riunione, e nessuno degli Associati si oppone alla

trattazione dell'argomento.

Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, che possono essere anche non associati conformemente alla disciplina tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- di predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- di determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- di emanare i regolamenti interni degli Organi e strutture dell'Associazione;
- di redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- di decidere l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16 - Cariche

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17 - Durata, decadenza e reintegro

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se viene a mancare anche uno solo o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. Questi ultimi scadono insieme ai Consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di

urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione si intende validamente costituita quando alla stessa partecipano tutti i Consiglieri, e nessuno degli stessi si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 19 - Modalità di svolgimento

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende riunito nel

luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza, insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

Tesoriere

Articolo 20 - Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Presidente

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere, altresì, delegati dal Consiglio Direttivo, specifici poteri di straordinaria amministrazione per il compimento di singole operazioni.

Il Presidente può altresì assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile, al fine di ottenerne la ratifica.

Compete al Presidente di vigilare sulle strutture e sui servizi

dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Collegio dei Probiviri

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, cui demandare - secondo modalità da stabilirsi - la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

L'Assemblea qualora lo ritenga può revocare con decisione motivata alcuno dei membri del Collegio di Probiviri.

Organo di Controllo

Articolo 23 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dell'Associazione è monocratico - soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali - o costituito dal Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi - di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali - e due supplenti - di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali - nominati anche tra persone estranee all'Associazione. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. L'Organo di Controllo ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I

	controlli sono trascritti su apposito libro. L'Organo di Controllo potrà altresì	
	indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le	
	raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento	
	dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il	
	compenso ai membri dell'Organo di Controllo, se esterni all'Associazione, è	
	determinato dall'Assemblea degli associati nel rispetto della legislazione	
	vigente.	
	L'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti e	
	l'eventuale controllo di legalità.	
	TITOLO V: Esercizi sociali e scioglimento	
	Articolo 24 - Esercizi sociali	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con	
	la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere	
	presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 25 - Scioglimento	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'Associazione potrà essere	
	sciolta previa deliberazione assunta con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre	
	quarti) degli Associati.	
	L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a	
	nominare uno o più liquidatori ed indicherà le modalità e l'ente o gli enti	
	beneficiari della devoluzione finale dell'eventuale patrimonio residuo	
	dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile, e secondo	
	quanto disposto dal successivo articolo 26.	
	Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio	

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea o per decisione dell'Assemblea stessa, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore e, pertanto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo secondo la normativa vigente e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI: Rinvio

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile.

Firmato: Federico Anghelè - Martina Turola - Mattia Anzaldi - Sara Brambilla
- Felice Masi - Lucrezia Barruffo notaio (sigillo).